



Associazione professionale tra:

Padova, 31/03/2022

DOTT. ALBERTO CARRETTA
Ragioniere Commercialista
RAG. STEFANO BARBIERO
Ragioniere Commercialista

Ai Signori Clienti

Collaborano:

Loro Sedi

DOTT. MASSIMILIANO RAGAZZO
Consulente del Lavoro
DOTT. FRANCESCO SCATTOLIN
Dottore Commercialista
DOTT. NICOLA TROVO'
Dottore Commercialista

COMUNICAZIONE N. 1574

Oggetto: Novità green pass nei luoghi di lavoro a decorrere dal 1° aprile 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

Nel nuovo decreto “COVID” relativo alla cessazione dello stato di emergenza, approvato il 17 marzo dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, DL n. 24 del 24 marzo 2022, oltre alle misure di allentamento generale dei divieti per la vita sociale dovuti alla pandemia, spiccano importanti misure per il mondo del lavoro.

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO: REGOLE IN VIGORE DAL 1° APRILE 2022

- **OBBLIGO GREEN PASS PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO PROROGATO AL 30 APRILE 2022**

Il Decreto in esame prevede che, nel settore privato, **dal 1° aprile 2022**, l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass base per accedere ai luoghi di lavoro è **prorogato al 30 aprile 2022**.

NB: Tale prescrizione è diretta a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande.

Dal 1° al 30 aprile 2022, dunque, sarà possibile **per tutti i lavoratori, compresi gli over 50**, accedere ai luoghi di lavoro con il solo green pass base.

- **CONSEGUENZE PER IL MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS**

Viene **prorogato al 30 aprile 2022** il termine entro il quale è ammesso considerare **assenti ingiustificati** i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Tale previsione **decorre dal 1° aprile 2022**.

NB: durante il periodo di assenza ingiustificata, tali lavoratori non subiscono conseguenze disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

➤ **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE**

Fino al **30 aprile 2022** sull'intero territorio nazionale, per i **lavoratori** (compresi quelli **addetti ai servizi domestici e familiari**), sussiste l'obbligo di indossare i **dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso**. Sono a tal fine considerati **dispositivi di protezione individuale** (ex art. 74, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008), le **mascherine chirurgiche**. Ciò significa che a decorrere dal 1° maggio 2022 non sarà più obbligatorio indossare le mascherine al chiuso, salvo diverse disposizioni.

➤ **ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA**

OBBLIGO ISOLAMENTO	
Persones sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2	➤ divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione
CESSAZIONE OBBLIGO ISOLAMENTO	
L'isolamento cessa all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus (effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati)	➤ la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento
REGIME DELL'AUTOSORVEGLIANZA	
Cosa fare in caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2?	<p>➤ obbligo ad indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi.</p> <p>NB: in caso di comparsa dei sintomi sono obbligati ad effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati a ciò abilitati;</p> <p>➤ l'obbligo sussiste anche nel caso in cui il soggetto risulti ancora sintomatico al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.</p>

➤ **SANZIONI**

<u>Violazione delle disposizioni relative alle misure COVID-19</u>	➤ sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro , (è invece esclusa l'applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 c.p. o di ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità).
<u>Dopo due violazioni dell'obbligo di verifica commesse in giornate diverse,</u>	➤ a partire dalla terza violazione, ai titolari o i gestori dei servizi e delle attività interessate è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni.
<u>Violazione dell'obbligo di isolamento da positività al virus SARSCoV-2 (salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato)</u>	➤ arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 euro a 5.000 euro (ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così sostituito dall'art. 4, comma 7, del DL n. 19/2020).

➤ **SMART WORKING: PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2022 NEL SETTORE PRIVATO**

Sono prorogate **fino al 30 giugno 2022**:

- le disposizioni **in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale** che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali: è sufficiente infatti la comunicazione da parte del datore di lavoro al Ministero del lavoro con la lista dei nominativi dei lavoratori in smart working.

Riepilogo utilizzo del green pass (base e/o rafforzato): dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022

Tipologia di servizio/ attività	Tipo di green pass
Mense e catering continuativo su base contrattuale	BASE
servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati	BASE
concorsi pubblici	BASE
corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del DL n. 52/2021 e dall'articolo 4-ter.1 e 4-ter.2 del DL n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021	BASE
colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori	BASE
partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto	BASE
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti + obbligo FFP2	BASE
Per tutti i lavoratori (inclusi i lavoratori over 50)	BASE
convegni e congressi	RAFFORZATO
centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione	RAFFORZATO
feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso	RAFFORZATO
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità	RAFFORZATO
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò	RAFFORZATO
attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati	RAFFORZATO
partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso	RAFFORZATO

- **Green pass base**: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo
- **Green pass rafforzato**: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Siamo comunque, come al solito, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o delucidazione e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Dr. Massimiliano Ragazzo
